

STUDIO LEGALE

Piazza Veneto, 10, 08100 - NUORO
Tel: 0708570659 - Fax 0708570659

AVV. MATTEO CICALÒ
mail: avv.matteocicalo@gmail.com
pec: matteocicalo@pec.it
tel: 3405142075

AVV. SIMONE ANGEI
mail: avv.simoneangei@gmail.com
pec: s.angei@pec.it
tel: 3701156222

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 49 C.P.A.

**DISPOSTO DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA, SEZ. I BIS CON ORDINANZA N.
6652/2021 REG. PROV. COLL.
NEL RICORSO R.G. N. 5032/2021**

Per

DAVIDE DAMELE, c.f. DMLDVD85T12F979H, nato a Nuoro (NU) in data 12 Dicembre 1985 e residente a Castellanza (VA), via G. Galilei n. 59, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce ex art. 83, comma 3, c.p.c. dagli avv.ti Matteo Cicalò, c.f. CCLMTT87P21F979L del Foro di Nuoro e Simone Angei, c.f. NGASMN90A14B354A del Foro di Cagliari, presso il cui Studio legale, sito in Nuoro, Piazza Veneto n. 10 è elettivamente domiciliato.

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria si indicano gli indirizzi pec: ***matteocicalo@pec.it*** e ***s.angei@pec.it*** nonché fax 0708570659

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA

CIVILE, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12

resistente

E NEI CONFRONTI DI

VALLARINO FRANCESCO, residente in Arenzano (GE), via Cantarena n. 7, 16011

GIUSEPPE CAVALLO, residente in Torino (TO), via Carlo Marengo n. 6, 10126

PASQUALE MARANO', residente in Trieste (TS), via Fabio Severo n. 101, 34126, domiciliato presso sede Comando Vigili del Fuoco in Pordenone (PN), Via Interna, n. 14, 33170

CLAUDIO DE MAIO, domiciliato presso sede Comando Vigili del Fuoco sita in Milano (MI), via Ansperto, n. 4 20123

controinteressati

*

Lo scrivente ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, di cui al n. R.G. 5032/2021, chiedendo l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dei seguenti provvedimenti:

- della graduatoria definitiva DCFORM.DCFORM-AreaI.Registro Ufficiale.0006618.U del 5.03.2021 (**doc. 1**) adottata dal Ministero dell'Interno - dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nella procedura di selezione per l'accesso alla specialità di Pilota di elicottero VV.F rivolta al personale appartenente al ruolo di Vigile del Fuoco di cui al bando prot. DCFORM.DCFORM-AreaI.Registro Ufficiale.0003049.27-01-2020;

- del decreto ministeriale, allo stato non conosciuto, con il quale detta graduatoria è stata approvata e nel quale sono stati individuati i vincitori della selezione;
- di tutte le graduatorie adottate nell’ambito del procedimento di selezione in questione, nella misura in cui siano lesive per il ricorrente;
- di tutti i provvedimenti di valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, **ove esistenti ed allo stato non conosciuti**, nonché i verbali delle operazioni della commissione di valutazione nei quali è stato valutato il titolo di studio posseduto dal ricorrente;
- ove occorra, del bando di selezione prot. DCFORM.DCFORM-AreaI.Registro Ufficiale.0003049.27-01-2020 (**doc. 2**) e del relativo decreto ministeriale di approvazione, nella parte in cui osti alla positiva valutabilità del titolo di studio in possesso del ricorrente ed al conseguente riconoscimento in suo favore del punteggio aggiuntivo di 2 punti;
- ove necessario, del D.M. 53/2017 nella misura in cui prevede i titoli per l’attribuzione dei punteggi delle graduatorie;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, se ed in quanto esistente nonché lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di impugnare con motivi aggiunti l’atto ministeriale di approvazione delle suddette graduatorie non appena pubblicato o depositato nel presente giudizio dall’amministrazione;

E PER L’ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il maggior punteggio, superiore rispetto a quello attualmente assegnatoli in conseguenza e

per effetto della corretta valutazione del titolo posseduto e dichiarato nell'ambito del concorso

CON CONSEGUENTE CONDANNA

dell'amministrazione a provvedere in tal senso

*

Il ricorrente ha dedotto, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO

- 1) Con bando prot. 3049.U.27.01.2020 (**doc. 2**), il Ministero dell'Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile avviava la procedura di selezione per accesso alla specialità di pilota di elicottero rivolta al personale appartenente al ruolo di Vigile del Fuoco.
- 2) Il bando prevedeva, tra i titoli valutabili con l'attribuzione di 2 punti, anche quello di «perito aeronautico», senza specificazione alcuna circa il riferimento normativo del diploma richiesto.
- 3) Nella propria domanda di partecipazione, il sig. Damele indicava il possesso del titolo di perito aeronautico così come da modulistica: conseguentemente, nella graduatoria provvisoria DCFORM. DCFORM-AreaI.Registro Ufficiale.00022986.U.23-09-2020 (**doc. 3**) veniva collocato al 18esimo posto, con l'attribuzione di complessivi 2 punti.
- 4) A seguito di verifica sui titoli, emergeva che la denominazione indicata nel diploma del ricorrente è quella di «Perito tecnico del trasporto aereo», posto che lo stesso ha frequentato il progetto sperimentale Alfa istituito presso l'Istituto scolastico "Chironi" di Nuoro e si è diplomato nell'anno 2005 (**doc. 4**).
- 5) Ciò rilevato, la commissione, per il tramite del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, invitava il Damele a dimostrare

l'equipollenza del proprio titolo rispetto a quello richiesto dal bando (**doc. 5**): con nota del 20 ottobre 2020, l'Istituto tecnico commerciale statale «G.P. Chironi» di Nuoro, dichiarava l'equipollenza tra il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica e il titolo di «Perito Tecnico Aeronautico» (**doc. 6**).

- 6) Con provvedimento del 5.03.2021 veniva adottata e trasmessa la graduatoria definitiva DCFORM.DCFORM-AreaI.Registro Ufficiale.0006618.U del 5.03.2021 (**doc. 1**) nella quale peraltro **non risultano indicati i punteggi** attribuiti ai singoli candidati.
- 7) Sulla base di tale graduatoria il Damele non risulta collocato in posizione utile ai fini dell'ammissione al corso per pilota di elicottero: sebbene ad oggi **non si conosca il numero di vincitori della selezione**, il ricorrente è a conoscenza del fatto che **gli stessi sono stati contattati** al fine di poter partecipare fin dal 3 maggio 2021 al corso in questione.
- 8) Appreso ciò, il sig. Damele ha proposto richiesta d'accesso agli atti (**doc. 7**) al fine di conoscere gli effettivi punteggi attribuiti, posto che da **verifiche informali risulta che non gli è stato attribuito il punteggio relativo al diploma in questione;**
- 9) Detta richiesta d'accesso non è stata ad oggi evasa, né risultano conosciuti i motivi per cui la commissione ha ritenuto di non poter valutare il diploma del ricorrente, che risulta tra i non ammessi al corso in ragione della mancata attribuzione del punteggio in questione, che lo collocherebbe in posizione superiore della graduatoria;
- 10) Per tale ragione, con riserva di impugnare con motivi aggiunti tutti gli atti lesivi di cui si verrà a conoscenza a seguito dell'accesso agli atti, nonché il provvedimento ministeriale di approvazione della

graduatoria finale, il sig. Damele è oggi costretto a proporre ricorso nanti l'intestato Tribunale per i seguenti motivi di

DIRITTO

- A -

ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DA PARTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - VIOLAZIONE DEL D.M. 8/2005 DEL 21/01/2005 E D.M. 15/2005 DEL 9/02/2005 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI DEL PROCEDIMENTO - MANIFESTA INGIUSTIZIA.

A1. Al ricorrente non è stato attribuito il punteggio previsto dal bando per il possesso del titolo di «diploma di perito aeronautico» in quanto il diploma da lui conseguito nell'anno 2005, a seguito di percorso di studi inquadrato nel "Progetto Alfa" attivato presso l'Istituto "Chironi" di Nuoro, riporta la denominazione di «*Perito tecnico del trasporto aereo*».

A2. In realtà, il titolo conseguito dal Damele è da qualificarsi quale **diploma di «*perito aeronautico - specializzazione assistenza alla navigazione aerea e navigazione aerea*»**, come risulta dalla tabella allegata al d.m. 8/2005 del 21.01.2005 del Ministero dell'Istruzione, con il quale sono state individuate le materie d'esame nei corsi di studio ordinari e sperimentali per l'esame dell'anno scolastico 2004/2005.

A3. Che questo sia l'inquadramento corretto è confermato dalla determinazione di equipollenza rilasciata dall'Istituto "Chironi" in data 3.05.2021 (**doc. 8**), adottata a precisazione della precedente nota del 20.10.2020. In tale documento si precisa come **l'indirizzo di studi TB03 frequentato dal Damele, afferente il "Progetto Alfa" attivato**

dalla scuola, conferisce il titolo di *«Perito aeronautico specializzazione assistenza alla navigazione aerea e navigazione aerea»* in virtù dell'unificazione dei precedenti corsi di perito aeronautico.

A4. La valutazione di non corrispondenza tra i due titoli operata dalla commissione, i cui motivi non sono conosciuti, è allora illegittima in quanto contrasta con la stessa clausola del bando che attribuisce punteggio al titolo di «perito aeronautico» **genericamente inteso**: ove l'amministrazione avesse voluto riferirsi ad uno specifico diploma, **avrebbe dovuto indicare il riferimento normativo del titolo in questione - specificandone l'indirizzo**. Nel caso di specie, il diploma del ricorrente è perfettamente riconducibile al titolo richiesto.

A5. Infatti, la denominazione di «perito aeronautico» era prevista all'art. 5, d.P.R. n. 1508 del 1.10.1970, il quale prevedeva due specializzazioni: *«aspirante al comando di aeromobili»* e *«aspirante all'assistenza della navigazione aerea»*. Tale diploma, tuttavia, risulta nei fatti **superato** con le prime sperimentazioni scolastiche attuate ai sensi del d.P.R. 31.05.1974 n. 419 e, in particolare, con l'attivazione del cosiddetto "Progetto Alfa", nel cui ambito sono stati **unificati i due indirizzi di perito aeronautico del vecchio ordinamento** (si vedano **doc. 9, 10, 11**).

A6. Alla luce di detta unificazione, il ricorrente ha conseguito *ratione temporis* - nel 2005 - un titolo di studio perfettamente equiparato a quello richiesto dal bando. Come si evince dalla tabella allegata al D.M. 8/2005 del 21.01.2005 del M.i.u.r. adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. 425/1997, al **completamento dell'indirizzo di studi TB03 del Progetto Alfa** il diploma rilasciato nel 2005 è quello di **«perito aeronautico - specializzazione assistenza alla navigazione aerea e navigazione aerea»**, il che ricomprende entrambi gli indirizzi del più

datato ordinamento di perito aeronautico con identificativi TB01 e TB02.

A7. Da qui l'illegittimità della valutazione censurata: il ricorrente ha pieno diritto a che gli venga riconosciuto il punteggio per il diploma in suo possesso.

A8. Quanto si afferma trova poi conferma indiretta nel fatto che lo stesso diploma conseguito dal ricorrente è oggi **confluito in quello di «Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, Indirizzo Trasporti e Logistica», come da Allegato D al d.P.R. 88/2010. **Ad oggi, non è dato rinvenire un diploma di perito aeronautico nei termini genericamente richiesti dal bando, che infatti non richiama alcuno specifico identificativo.****

A9. Sotto questo profilo, lo stesso istituto scolastico, nella precedente nota del 20.10.2020 (doc. 5**) dichiarava **l'equipollenza tra l'attuale Diploma di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, Indirizzo Trasporti e Logistica e il titolo del vecchio ordinamento di Perito Tecnico Aeronautico, implicitamente rilevando la confluenza del diploma del ricorrente in tale nuovo corso di studi, nell'ambito del quale è confluito anche il vecchio ordinamento di perito aeronautico.****

A10. Portato alle sue conseguenze estreme, il ragionamento della commissione conduce a non attribuire il punteggio del bando neanche a chi consegua oggi il diploma in trasporti e logistica, per il sol fatto che indica una diversa denominazione.

A11. Alla luce di ciò, l'unica interpretazione coerente con l'indicazione del bando è che **il punteggio previsto deve essere attribuito a tutti coloro che hanno conseguito titoli corrispondenti al superato diploma di perito aeronautico: tra questi, il diploma in**

possesso del ricorrente, pena l'illegittimità della valutazione per violazione del bando di gara e, di riflesso, del d.m. 8/2005.

A12. È allora illegittima, per violazione della *lex specialis*, la graduatoria impugnata nella parte in cui non attribuisce il correlativo punteggio al sig. Damele, oltre che tutti gli atti di valutazione della commissione in cui il suo titolo di studio non viene considerato eguale a quello indicato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

A13. Peraltro, la stessa commissione ha ritenuto che potessero ammettersi titoli aventi diversa denominazione ma equiparati a quello indicato: per tale ragione, ha invitato il Damele a produrre attestato di equipollenza da parte della scuola di provenienza. **Acquisito tale atto, ha poi immotivatamente omissis di valutarlo ai fini del punteggio.** Non v'è chi non veda la palese contraddittorietà tra atti del procedimento, sintomatica dell'illegittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere.

- B -

ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 31.05.1974 N. 419 - D.M. 20.01.1969 - VIOLAZIONE DEL D.M. 8/2005 DEL 21/01/2005 E D.M. 15/2005 DEL 9/02/2005 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE VIOLAZIONE ART. 8 E ALL. D DEL D.P.R. 88/2010 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

B1. Ove le ragioni della mancata attribuzione di punteggio fossero ravvisate in una lettura restrittiva della clausola che richiama genericamente il «diploma di perito aeronautico» si censura l'illegittimità del bando *in parte qua*, prudenzialmente impugnato insieme al non conosciuto decreto di approvazione ministeriale e al D.M. 53/2017 ivi richiamato.

B2. Una clausola di questo tipo **viola il d.P.R. 31.05.1974 n. 419** nella parte in cui tale decreto ammette le sperimentazioni scolastiche, tra cui quella successivamente formalizzata dal Ministero dell'Istruzione con il "Progetto Alfa", istitutivo del titolo di «Perito Tecnico del Trasporto Aereo», destinato a unificare i percorsi scolastici del diploma di «Perito aeronautico». (come si evince dal piano di studi seguito - **doc. 9**)

B3. Viola altresì i già richiamati **d.m. 8/2005 del 21/01/2005 e d.m. 15/2005 del 9/02/2005 del M.i.u.r.** nella misura in cui non precisa che il punteggio sia da attribuire anche al diploma di Perito del Trasporto aereo conseguito all'esito del "Progetto Alfa", da qualificarsi quale titolo di «**perito aeronautico** specializzazione assistenza alla navigazione aerea e navigazione aerea». In tale ottica, si evidenzia altresì l'illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della **irragionevole disparità di trattamento.**

B4. Ad essere **violato è altresì il D.M. 88/2010, Allegato D,** nella misura in cui prevede il diploma di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, Indirizzo Trasporti e Logistica e non prevede il titolo di «perito aeronautico» richiesto nel bando. È **evidente la disparità di trattamento** tra chi può vantare il titolo di perito aeronautico *ex* d.P.R. n. 1508 del 1.10.1970 e chi invece in possesso dei titoli successivi.

B5. Peraltro, posto che il titolo di studio di «perito aeronautico» del vecchio ordinamento è stato soppiantato nei fatti dai «Progetti Alfa» fin dagli anni ottanta del secolo scorso, il bando è altresì affetto da **eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta ingiustizia** nella misura in cui detto titolo è richiesto a candidati che non possono avere più di 35 anni d'età e che dunque **non possono esser in possesso del titolo in questione per ovvie ragioni anagrafiche.**

B6. A conferma di ciò, è sufficiente verificare le descrizioni dei principali istituti aeronautici italiani previsti nell'originario d.P.R. n.

1508 del 1.10.1970: in questi, **si da atto del passaggio negli anni '80 dai vecchi corsi di perito aeronautico a quelli istituiti con il progetto sperimentale "Alfa"** e, poi, dell'attuale passaggio al Diploma di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, Indirizzo Trasporti e Logistica (si veda il piano offerta formativa istituto aeronautico di Forlì - **doc. 10** nonchè il P.o.f. dell'Istituto De Pinedo di Roma per gli anni 2010-2011 e la descrizione storica nel sito istituzionale - **doc. 11 e 12**). Tale ricostruzione è altresì confermata dalla determinazione dell'Istituto Chironi del 3.05.2021 (**doc. 8**).

B6. Da tutto ciò consegue l'illegittimità della clausola attributiva di punteggio del bando in questione nella misura in cui non ammette che lo stesso punteggio sia attribuito a titoli di studio corrispondenti.

*

Con riserva di proporre motivi aggiunti non appena verranno resi disponibili gli atti del procedimento di selezione, nonché di impugnare l'atto ministeriale di approvazione definitivo delle graduatorie oggetto di impugnazione.

*

Il ricorrente ha altresì proposto

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus*, si richiamano le sopraesposte argomentazioni a sostegno del ricorso.

In relazione al *periculum*, si evidenzia che il corso per pilota di elicotteri è stato avviato a partire dal **3 maggio 2021**: in mancanza di concessione di idonea misura cautelare, il ricorrente vedrebbe irrimediabilmente pregiudicato il suo diritto a partecipare al corso, qualora l'esito del giudizio dovesse esser positivo, senza che un successivo ristoro economico possa compensare il danno subito.

Per tale ragione, si chiede che l'Ecc.mo T.a.r. adito voglia sospendere l'esecutività della graduatoria impugnata nonché tutti gli atti conseguenti, ordinando all'amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo lui spettante con conseguente riformulazione della graduatoria.

*

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede che il Tribunale disponga l'acquisizione di tutti i provvedimenti impugnati adottati dall'amministrazione, oltre quelli sulla cui base gli stessi sono stati adottati nonché quelli in essi richiamati *ex art. 46, comma 2, c.p.a.* Si chiede altresì che sia ordinato il deposito del provvedimento conclusivo di approvazione della graduatoria impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

Si conclude affinché l'Ecc.mo Tar adito voglia:

in via cautelare, sospendere gli atti impugnati e, alla luce dei motivi di ricorso, ordinare all'amministrazione di riesaminare la domanda del ricorrente attribuendogli il punteggio per il titolo non valutato con conseguente riformulazione della graduatoria o disporre altra misura cautelare idonea a non pregiudicare l'esito del giudizio;

in via principale e nel merito:

annullare i provvedimenti impugnati nelle parti e come meglio evidenziati in epigrafe;

accertare il diritto del ricorrente a vedersi attribuito l'ulteriore punteggio di 2 punti rispetto a quanto assegnato con la graduatoria impugnata in conseguenza della corretta valutazione del titolo di

studio posseduto e dichiarato all'atto di iscrizione al concorso, così da essere collocato utilmente nelle graduatorie impugnate:

condannare l'amministrazione a disporre la correzione della graduatoria.

in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, ivi compreso il rimborso del contributo unificato corrisposto.

*

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 1.06.2021 - pubblicata in data 4.06.2021, n. 6652/2021 reg. prov. coll. al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati

Cagliari, 9 giugno 2021

avv. Matteo Cicalò

avv. Simone Angei